

Le indagini della Corte penale internazionale e i modelli tradizionali di giustizia e riconciliazione in Uganda: *Whose Justice?*

Daniele Danese*

Introduzione

Le più recenti vicende che hanno caratterizzato, la situazione del Nord Uganda, non hanno contribuito (ancora) a un effettivo «giro di boa», tanto necessario quanto desiderato dalla società nord-ugandese.

L'annoso e ancora irrisolto conflitto tra l'Ugandan People's Defense Forces (UPDF - l'esercito governativo) e il Lord's Resistance Army (LRA) di Joseph Kony, nato come insurrezione popolare contro il governo retto dal Movimento di Resistenza Nazionale (NRM) del Presidente Yoweri Museveni, sino ad oggi ha causato più di 1,7 milioni di sfollati (IDPs - Internally Displaced Persons), la maggior parte dei quali allontanati dalle proprie case in attuazione della strategia anti-insurrezionale del governo stesso. Attacchi indiscriminati alla popolazione civile, gravi violazioni dei diritti umani, arruolamento forzato di bambini, elevati indici di malnutrizione, difficile accesso all'acqua potabile e alle cure sanitarie hanno letteralmente messo in ginocchio la regione più ricca del Paese e la sua popolazione.

Tentativi di porre fine al conflitto non sono mancati; tuttavia il più concreto e potenzialmente risolutivo tra questi, i colloqui di pace di Juba, ha dovuto fare i conti con un groviglio di variabili, tra cui quelle legate all'intervento della Corte penale internazionale e al *vulnus* che tale coinvolgimento ha portato alle prerogative della giustizia tradizionale locale.

L'analisi che segue si propone di analizzare nel dettaglio quest'ultima particolare problematica, tentando, in sintesi, di sviluppare la risposta al seguente quesito: quale giustizia applicare e in che modo incidere nel contesto nord-ugandese, non ancora definibile come «post-conflittuale» e contraddistinto dalla persistenza di solide tradizioni nel campo della giustizia proprie del popolo acholi?

* Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Università di Padova.

1. I processi di pace e l'intervento della Corte penale internazionale

La situazione di conflitto e di terrore creata a partire dal 1986 dai ribelli dell'LRA nella regione settentrionale dell'Uganda (detta anche Acholiland), è stata oggetto di una lunga serie di tentativi (evidentemente fallimentari) di risoluzione pacifica, da ultimo il lungo negoziato di pace svoltosi a Juba, nel Sud Sudan, tra il 2006 e il 2008¹.

Durante quest'ultima difficile fase negoziale, di estrema importanza è stato il ruolo ricoperto dalla Corte penale internazionale. Nonostante questa sia sempre rimasta defilata nei confronti dei *Peace Talks*, i punti più importanti fissati nell'agenda dei colloqui non hanno mai potuto sottrarsi dal tenere in considerazione la «presenza» della Corte e del suo mandato. Il coinvolgimento dell'ICC nella questione nord-ugandese è precedente all'inizio dei negoziati di Juba e, a detta di molti (nonostante per altri, come si vedrà in seguito, non sia affatto così), la sua chiamata in causa sarebbe stata uno dei principali fattori che favorirono lo stesso avvio del tentativo negoziale.

Nel dicembre 2003, infatti, il Presidente Museveni decideva di riferire² il caso del Nord Uganda alla Corte, mettendo in moto un meccanismo giudiziario internazionale di portata per certi versi inedita, le cui conseguenze potevano in effetti ritorcersi contro lo stesso governo ugandese. Le indagini del procuratore Luís Moreno-Ocampo presero il via ufficialmente il 28 luglio dell'anno successivo³, a circa due anni di distanza dall'entrata in vigore dello Statuto di Roma, il trattato che istituisce e regola l'organizzazione e il funzionamento dell'ICC, avvenuta il primo luglio 2002. L'Uganda quindi rappresentava la prima «situazione» che la Corte doveva trattare⁴, e i relativi casi sono tutt'ora pendenti.

Durante la fase investigativa il team, composto da 12 investigatori e da una serie di legali provenienti da dieci differenti Paesi, condusse più di 50 missioni specifiche in un arco di tempo di 9 mesi, durante i quali furono organizzati numerosi incontri con leader locali e gruppi di società civile organizzata. Le prove raccolte permisero di inviare alla Pre-Trial Chamber II una richiesta di mandato di cattura nei confronti di alcuni leader del Lord's Resistance Army, accusati di aver commesso crimini contro

¹ *Juba Peace Talks* sono parsi al popolo acholi senza dubbio l'occasione più preziosa per porre termine alla drammatica situazione di conflitto e, soprattutto, alle pratiche di sfollamento interno e alla condizione di indigenza che ne sono conseguite. Il governo ugandese, di contro, non dimostrò lo stesso entusiasmo e la convinzione necessaria per condurre i negoziati a buon fine. I mediatori ottennero il consenso delle parti su un negoziato in cinque fasi: 1) cessazione delle ostilità; 2) soluzioni globali al conflitto; 3) riconciliazione e accertamento delle responsabilità; 4) cessate il fuoco ufficiale; 5) disarmo, smobilitazione e reintegrazione (DDR). Il terzo punto (e in parte anche il quinto) si rivelò di fatto un ostacolo insormontabile, contro il quale la speranza di un accordo definitivo tra governo e LRA si infranse.

² ICC Press Release, *President of Uganda Refers Situation Concerning the Lord's Resistance Army (LRA) to the ICC*, ICC-20040129-44, 2004, <http://www.icc-cpi.int>.

³ ICC Press Release, *Prosecutor of the International Criminal Court Opens an Investigation into Northern Uganda*, ICC-OTP-20040729-65, 2004, <http://www.icc-cpi.int>.

⁴ Nel 2004 il procuratore apriva le indagini anche nei confronti della situazione della regione orientale della Repubblica Democratica del Congo.

l'umanità e crimini di guerra. In particolare si accusava l'LRA dei seguenti crimini:

- At least 2,200 killings and 3,200 abductions recorded July 2002 - June 2004, in over 850 attacks;
- Attacking and pillaging communities in Uganda and Southern Sudan;
- Killing without reason thousands of men, women, boys and girls from different communities;
- Destroying villages and camps, burning entire families;
- Abducting thousands of persons (especially children), forcing boys to be killers and girls to be sexual slaves.⁵

Da Statuto, tuttavia, la Corte può occuparsi soltanto di crimini commessi successivamente all'entrata in vigore del testo statutario stesso (art. 11). Tale regola sta di fatto impedendo all'ICC di considerare gran parte dei fatti connessi al conflitto nord-ugandese e relativi al periodo compreso tra il 1986 e il 2002. Anticipando un punto che in seguito si avrà modo di approfondire, va notato come il medesimo limite temporale che vincola l'azione della Corte sia alla base di buona parte delle critiche alla stessa rivolta: l'imparzialità che deve caratterizzare l'azione dell'ICC richiederebbe che le indagini del procuratore si svolgessero nei confronti di entrambe le parti coinvolte in un conflitto. Nel caso specifico del Nord Uganda non solo i presunti crimini commessi dalle forze governative paiono (o forse questo è quello che si vuole dare a intendere) risalire al periodo precedente il mese di luglio 2002, ma, come molti fanno notare, l'azione della Corte penale anche limitatamente ai fatti occorsi dopo il 2002 non sembra essere stata, per lo meno all'inizio, un modello di imparzialità. A sostegno di tale «preoccupazione» numerose fonti citano, tra l'altro, alcune dichiarazioni rese dallo stesso procuratore e da alcuni analisti della Corte nei mesi immediatamente precedenti l'avvio delle indagini. Nel gennaio 2004, poco tempo dopo il deferimento alla Corte del caso da parte del Presidente ugandese, il procuratore Moreno-Ocampo e Museveni tennero un *briefing* congiunto a Londra in cui si annunciava l'avvio di indagini preliminari. La notizia fu accolta positivamente da alcune importanti organizzazioni internazionali impegnate nel caso specifico, ma si sottolineò altresì sin da subito la necessità di un'azione imparziale da parte della Corte⁶.

⁵ ICC, *The Investigation in Northern Uganda*, ICC OTP Press Conference 14 October 2005, Chief Prosecutor Luis Moreno-Ocampo, Deputy Prosecutor Fatou Bensouda, Investigation Team Leader Martin Witteveen, http://www2.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/2919856F-03E0-403F-A1A8-D61D4F350A20/277306/Uganda_PPpresentation6.pdf (ultimo accesso: dicembre 2009).

⁶ Amnesty International Public Statement, *Uganda: First Steps to Investigate Crimes Must Be Part of Comprehensive Plan to End Impunity*, AFR 59/001/2004.

⁷ ICC - Office of the Prosecutor, ICC-02/04-1 06-07-2004 4/4 UN: «[...] My Office has informed the Ugandan authorities that we must interpret the scope of the referral consistently with the principles of the Rome Statute, and hence we are analyzing crimes within the situation of northern Uganda by whomever committed [...]».

⁸ Durante l'ICC *discussion meeting* del 13 agosto 2004, tenutosi a Gulu, Barney Afako, uno degli analisti legali del team investigativo, affermava: «The prosecutor has to prioritise [...]. His Prioritisation is to go after a few people, but only those who are most responsible [...]. Also I suspect that he will [...] go for the most serious crimes. I would be surprised if he sought to prosecute more than about 5 people [...]. The UPDF is unlikely to be prosecuted [...] because of the difficulty of making the charges stick [...]».

Tratto da T. Allen, *Trial Justice. The International Criminal Court and the Lord's Resistance Army*, London-New York, Zed Books, 2006, p. 98.

⁹ *Uganda: Advocacy and Peace Groups Raise Concerns over LRA Prosecution*, 16 February 2004, <http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=48591> (ultimo accesso: dicembre 2009).

¹⁰ Refugee Law Project, *The Refugee Law Project's Position Paper on the Announcement of Formal Investigations of the Lord's Resistance Army by the Chief Prosecutor of the International Criminal Court and Its Implications on the Search for Peaceful Solutions to the War in Northern Uganda*, 28 July 2004, <http://www.refugeelaw-project.org/archive/2004/RLP.ICC.investig.pdf> (ultimo accesso: dicembre 2009).

¹¹ A. Branch, *International Justice, Local Injustice*, in «Dissent», Summer 2004, vol. 51, n. 3, p. 22, <http://www.dissentmagazine.org>.

¹² M. Happold, *The International Criminal Court and the Lord's Resistance Army*, in «Melbourne Journal of International Law», 2007, http://www.austlii.edu.au/au/journals/MelbJIL/2007/7.html#_Ref166561139 (ultimo accesso: dicembre 2009).

Nonostante il procuratore, qualche mese dopo, avesse chiarito la sua posizione in una lettera formale indirizzata al Presidente della Corte, Philippe Kirsch⁷, i dubbi attorno alla questione non scomparvero. Sembrava infatti improbabile l'eventualità che Museveni avesse chiamato in causa la Corte, senza aver calcolato le conseguenze del fatto, senza quindi aver previsto la possibilità di divenire a sua volta oggetto di inadeguatezza. Certo va considerato il fatto che, una volta lasciato campo libero alle indagini del procuratore, ostacolarle o tentare di orientarle in maniera più o meno evidente avrebbe le sue controindicazioni sul piano nazionale e internazionale. Nondimeno, il governo avrebbe comunque mantenuto alcune importanti prerogative, per esempio quella di segretare, per ragioni di sicurezza nazionale, talune informazioni o, di fatto, rallentare le indagini. Il procuratore e l'ICC non avrebbero modo di reagire concretamente a tali misure, ma solo la possibilità di stigmatizzarle attraverso dichiarazioni pubbliche.

Se nel primo periodo di avvio delle indagini il sospetto che la Corte avrebbe agito soltanto nei confronti dell'LRA si affacciava con forza (corroborato da alcune dichiarazioni definibili, con il senno del poi, premonitrici⁸), l'emissione nell'ottobre 2005, dei mandati di cattura nei confronti dei cinque maggiori leader del gruppo ribelle, mentre nessun esponente governativo veniva accusato, pareva invece confermarlo.

In generale le reazioni dei diretti interessati (società civile, organizzazioni non governative e *opinion makers*) all'intervento della Corte furono piuttosto negative.

Save the Children Uganda nel febbraio 2004 rese nota la sua posizione a riguardo attraverso una dichiarazione pubblica⁹ nella quale esprimeva forte preoccupazione per le sorti dei numerosi bambini ancora in mano alle forze ribelli, la cui protezione non era stata presa in considerazione dalla Corte prima di procedere alle indagini nei confronti dell'LRA. La stessa Amnesty Commission creata dal governo dopo l'approvazione dell'Amnesty Act nel 2000, espresse la propria preoccupazione¹⁰ sottolineando il rischio di inasprimento del conflitto e di allontanamento delle possibilità di risoluzione pacifica dello stesso.

Voci varie e autorevoli – tra cui il Vice Presidente dell'ARLPI (Acholi Religious Leaders' Peace Initiatives), il vescovo anglicano Baker Ochola¹¹, l'ARLPI e il Paramount Chief degli Acholi¹², nonché James Otto, direttore dell'organizzazione ugandese

Human Rights Focus, con sede a Gulu¹³ – si sono pronunciati criticamente in merito all'intervento dell'ICC.

In maniera più chiara e articolata, nel luglio 2004, attraverso un *position paper*¹⁴, anche il Refugee Law Project, attivo presso la Facoltà di Giurisprudenza della Makerere University, rendeva nota la sua posizione, ampiamente motivata, contraria, o per lo meno dubbiosa nei confronti dell'intervento dell'ICC in una fase ritenuta particolarmente delicata e di perdurante conflittualità. Nel documento si legge:

[...] On 28 July 2004 it was publicly reported that the ICC would commence a formal investigation into alleged crimes against humanity committed by the LRA. The Refugee Law Project (RLP), based on its study of the war in northern Uganda, «Behind the Violence: Causes, Consequences and the Search for Solutions to the War in Northern Uganda», believes that, although the ICC investigation is in principle a positive initiative, the initiation of an investigation while the conflict is ongoing, is ill conceived. This position is based on two major reasons: first, the announcement of the investigation will increase the incentive for the LRA to fight, exacerbating the existing cycle of violence and violation of human rights; and second, it will most likely obliterate any opportunities for a peaceful end to the war.

In addition, we believe the announcement raises a number of practical and legal issues, which the drafters and supporters of the Rome Statute never envisaged and which undermine the legitimacy of the ICC at the grassroots level. Of particular concern is the disjuncture between international conceptions of justice and local community traditions, values, and notions of justice.

La riflessione in seguito si sofferma su alcuni interrogativi ritenuti fondamentali nell'attuale momento storico. In particolare ci si chiede se le indagini dell'ICC possono contribuire a porre fine al conflitto; se il procuratore è al corrente del contesto politico interno ugandese da cui è scaturito il *referral*; se egli ha tenuto in considerazione gli interessi delle persone investite dalla guerra, prima di rendere pubblica la sua decisione; se le vittime del conflitto possono subire ripercussioni da tale decisione e se la possono contrastare; se le regole dell'ICC sono adeguate a una situazione come quella ugandese; come gli investigatori pensano di tutelare chi vive nelle zone di conflitto e in particolare i possibili testimoni, tenendo conto che lo Stato ugandese si è dimostrato incapace di garantire la sicurezza dei suoi cittadi-

¹³ T. Allen, *Trial Justice...*, cit., p. 87.

¹⁴ Refugee Law Project, *The Refugee Law Project's Position Paper on the Announcement of Formal Investigations of the Lord's Resistance Army...*, cit.

ni; se, infine, si pensa di indagare anche sull'esercito governativo (Ugandan People's Defense Forces), oltre che sull'LRA.

Tra gli interrogativi che l'RLP sollevava nel suo *position paper* ve n'è uno particolarmente rilevante: perché il governo decise di riferire il caso del Nord Uganda alla Corte penale internazionale? La domanda può sembrare banale, ma non lo è affatto, come ora vedremo.

Negli ultimi mesi del 2003, il governo ugandese in qualche modo dichiarava la propria sconfitta diplomatica nei confronti dell'LRA. La difficoltà di porre fine al conflitto era evidente; il fallimento della prima operazione militare «Iron Fist» contro le truppe ribelli mise il Presidente sotto pressione, costringendolo a progettare alternative e a ricostruire attorno a sé e alla propria strategia politica nei confronti del nord un forte consenso, magari distogliendo l'attenzione da una dimensione puramente locale verso una più ampia, di carattere internazionale. Va sottolineato come prima di riferire il caso all'ICC non fu mai spiccato alcun mandato di cattura «nazionale» nei confronti di Kony e dei suoi. Qualche mese prima della decisione di investire del caso la Corte, Museveni preannunciò in qualche modo la possibilità della scelta nell'ultimatum che intimò all'LRA: se il gruppo ribelle non si fosse arreso entro il dicembre 2003 il governo avrebbe spinto per ottenere un mandato di cattura internazionale contro i suoi leader¹⁵. I motivi della decisione che in seguito fu presa vengono presentati dal Refugee Law Project come segue:

[...] the referral to the ICC served two political purposes.

1. It shifted public and international discourse from the plight of the people affected by the war and the need to end it through peaceful means to discourses on justice and punishing perpetrators of crimes against humanity and war crimes. Seen from this perspective, the referral served to mobilize new international alliances – ones more tolerant of Museveni's military option to ending the war. If the top LRA leadership is to be tried for the crimes they have committed, first they have to be arrested.

2. The referral exerted pressure on neighbouring countries to support the Government in the search for the top leadership of the LRA. Under article 86 of the Rome Statute, 'States Parties shall, in accordance with the provisions of this Statute, cooperate fully with the Court in investigations and prosecution of crimes within the jurisdiction of the Court.'¹⁶

¹⁵ A riguardo si vedano i due articoli *We'll Kill Kony, Says Museveni* e *Kony, Otti Must Surrendered by December, Says Museveni*, in «Daily Monitor», 14 November 2003.

¹⁶ Refugee Law Project, *The Refugee Law Project's Position Paper on the Announcement of Formal Investigations of the Lord's Resistance Army...*, cit., p. 4.

Le motivazioni esulavano in qualche modo da un chiaro intento di conformarsi agli standard internazionali per aderire pienamente agli obblighi previsti dallo Statuto di Roma. A sostegno di questa posizione si ricorda come Museveni, nel 2003, lo stesso anno del «ricorso» alla Corte, avesse anche firmato un accordo bilaterale con l'allora Presidente degli USA, George W. Bush, secondo il quale, sulla base dell'art. 98 dello Statuto di Roma, l'Uganda accettava di non consegnare cittadini statunitensi alla Corte penale internazionale in caso di crimini (di competenza della Corte) commessi da questi in territorio ugandese. Le due mosse politiche, oltretutto piuttosto ravvicinate, ponevano senza dubbio il governo in una posizione ambigua, esponendolo alle critiche di coloro che fiutavano nell'operato di Museveni un secondo fine.

Alcuni autori inoltre hanno espresso delle riserve sulla modalità stessa con cui, nel caso di specie, è stata investita la Corte. Per il caso Nord Uganda infatti si può parlare di *self-referral*, un auto-deferimento che amplifica i sospetti di un uso finalizzato dello strumento giudiziario da parte del governo ugandese¹⁷, tendente implicitamente a limitare l'azione della Corte a indagare le responsabilità dei ribelli, mettendo al riparo l'esercito governativo¹⁸.

Da un punto di vista più strettamente tecnico-giuridico, la procedura del *self-referral*¹⁹ ha da sempre fatto discutere²⁰. L'Uganda fu il primo Stato membro dello Statuto di Roma a rivolgersi alla Corte, anche se la prima indagine ufficiale, da parte del procuratore, è stata quella riguardante la regione orientale della Repubblica Democratica del Congo²¹. In entrambi i casi (i primi due in assoluto per l'ICC), si è proceduto tramite il *self-referral*. Se nel caso ugandese, come poi vedremo, le ragioni di tale scelta sembrano effettivamente nascondere dei secondi fini da parte del governo, il che rende complicata, da un punto di vista giuridico, l'azione della Corte, nel secondo caso l'opzione dell'auto-deferimento sembra essere stata in qualche modo imposta al governo congolese. Moreno-Ocampo avrebbe infatti «ottenuto» il consenso di Kinshasa dopo aver dichiarato²² di essere pronto ad agire *proprio motu* (ex art. 15 dello Statuto di Roma)²³.

Il caso della Repubblica Democratica del Congo può aiutare a chiarire meglio la questione del *self-referral*. Quali potevano essere i vantaggi, per il procuratore e per la Corte, di una simile

¹⁷ Il riferimento è chiaramente al timore che il procuratore della Corte possa agire soltanto nei confronti dell'LRA.

¹⁸ M. Happold, *The International Criminal Court...*, cit.

¹⁹ Va in ogni caso sottolineato che dal momento in cui l'LRA ha esteso la sua azione anche a territori fuori dall'Uganda, la situazione da un punto di vista giuridico si è complicata notevolmente.

²⁰ A.H. Mahnouch, W.M. Reisman, *The Law-In-Action of the International Criminal Court*, in «American Journal of International Law», vol. 99, n. 2, 2005, pp. 388-391.

²¹ Anche in questo caso, un *auto-referral*: la Repubblica Democratica del Congo si rivolge alla ICC il 19 aprile del 2004; l'annuncio da parte del procuratore Moreno-Ocampo di inizio ufficiale della fase investigativa fu reso noto il 23 giugno dello stesso anno.

²² ICC Press Release, *The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court Opens Its First Investigation*, ICC-OTP-20040623-59, 2004, <http://www.icc-cpi.int/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/2004/the%20office%20of%20the%20prosecutor%20of%20the%20international%20criminal%20court%20opens%20its%20first%20investigation?lan=en-GB> (ultimo accesso: dicembre 2009).

²³ P. Gaeta, *Is the Practice of «Self-Referrals» a Sound Start for the ICC?*, in «Journal of International Criminal Justice», n. 2, 2004, pp. 949-952.

procedura? In maniera sintetica si può notare che:

- qualora un caso sia riferito alla Corte da uno Stato parte, il procuratore può dare inizio alla fase investigativa senza richiedere l'autorizzazione preliminare della Pre-Trial Chamber;
- la procedura su richiesta di uno Stato evita le critiche che molti governi hanno riservato alla norma che prevede l'iniziativa penale del procuratore;
- ricevere un «invito» da parte di uno Stato parte significa in qualche modo ottenere una garanzia da parte di quest'ultimo della sua collaborazione nel lavoro d'indagine. Nel caso in cui l'intervento del procuratore fosse interpretato come un'interferenza, il medesimo potrebbe subire facilmente dei rallentamenti o addirittura essere apertamente ostacolato.

Nonostante questi vantaggi, la via del *self-referral* può facilmente presentare delle difficoltà e nascondere delle insidie nella stessa fase investigativa. Più precisamente:

- il governo che auto-riferisce una «sua» situazione potrebbe tentare in questo modo di utilizzare la Corte come un'arma politica contro i propri oppositori;
- lo stesso governo potrebbe dimostrare la volontà di cooperare con la Corte, ma soltanto selettivamente, cioè finché le indagini non investono l'operato dei suoi funzionari²⁴.

Questi rischi sono stati da più parti evocati proprio con riferimento al caso ugandese²⁵.

2. Complementarietà e atto di rinuncia

Il *self-referral* rappresenta quindi una modalità di attivazione della Corte piuttosto ambigua e che richiede un'attenzione particolare da parte del procuratore circa il contesto e le possibili ragioni politiche soggiacenti alla richiesta di intervento. Volendo approfondire l'analisi di tale questione, da un punto di vista più prettamente giuridico, occorre chiamare in causa il concetto di *complementarietà* e quello di *atto di rinuncia*.

All'art. 1 lo Statuto di Roma stabilisce il carattere complementare della Corte: essa «è complementare alle giurisdizioni penali nazionali». La ragione di tale principio risiede nel rispetto della sovranità degli Stati e della loro autonomia giuridica. La Corte penale può intervenire soltanto nel caso in cui si riscontri (ex art. 17) la mancata volontà o l'incapacità, da parte dello Stato, a

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ M. Happold, *The International Criminal Court...*, cit.

procedere nei confronti dei crimini di competenza della Corte stessa. Occorre tuttavia ricordare che il principio di complementarità non è un mero riconoscimento della sovranità degli Stati. Nel garantire la precedenza all'intervento statale, esso non manca di infondere al sistema penale dello Stato (parte) una sorta di pressione costante, con l'obiettivo di spingerlo verso l'adeguamento giuridico ai principi propri dello Statuto di Roma. Uno Stato parte che volesse mantenere la propria giurisdizione penale nei confronti degli autori dei crimini previsti dallo Statuto, dovrebbe per forza adeguare la propria normativa interna, sia procedurale sia sostanziale, agli standard dello Statuto di Roma, realizzando in questo modo uno degli obiettivi primari della Corte.

La situazione si complica però nel momento in cui entra in gioco, come per il caso specifico dell'Uganda, un atto di rinuncia (*waiver*), per cui uno Stato demanda direttamente alla Corte il compito di intervenire sulla situazione, senza tentare di procedere autonomamente alla sua trattazione penale. Nonostante, *prima facie*, quest'ultima eventualità possa coincidere con l'ipotesi di carenza di volontà dello Stato nel perseguire penalmente i responsabili dei crimini di cui all'art. 5, a un più attento esame ci si accorge di alcune sottili ma importanti differenze²⁶. La questione di fondo può riassumersi nei seguenti quesiti: è legalmente concesso a uno Stato parte (all'Uganda per quanto ci riguarda) di rinviare *in toto* (senza che la Corte determini la non volontà o l'incapacità di procedere) una situazione «propria»? I requisiti richiesti dal principio di complementarità possono in questo modo essere messi completamente da parte? In caso di risposta affermativa, in che misura questo influirebbe sulle altre procedure richieste dallo Statuto²⁷?

Le norme statutarie su cui maggiormente si concentra la problematicità del caso fanno riferimento in modo particolare al paragrafo 4 del preambolo e agli artt. 17, 18 e 53. Procedendo per ordine, prendiamo in considerazione innanzitutto il punto citato del preambolo, ove si legge «the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished, [...] their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level». Un'interpretazione attenta e rigorosa del testo non lascia molti dubbi attorno al «must» presente nello stesso per il quale ogni Stato parte ha il dovere di porre in essere un'azione penale positiva a livello

²⁶ La questione del *waiver* fu sollevata per la prima volta già nel 1995, durante le discussioni tenutesi nella Commissione *ad hoc*. La proposta di prevedere la possibilità per gli Stati parte di rinunciare fin dal principio a intervenire attraverso il proprio sistema giudiziario in favore di un intervento della Corte fu di fatto respinta da talune delegazioni, in ragione del rispetto del principio di complementarità, in base al quale l'ICC non dovrebbe in alcun modo sostituirsi a uno Stato, se non nei casi eccezionali espressamente identificati di *unwillingness* e/o *inability*. Nonostante la decisione di rimandare la discussione del punto specifico alla Conferenza di Roma e successivamente alla discussione delle *Rules of Procedure and Evidence*, la questione non fu mai affrontata.

²⁷ M.M. El Zeidy, *The Ugandan Government Triggers the First Test of the Complementarity Principle: An Assessment of the First State's Party Referral to the ICC*, in «International Criminal Law Review», n. 5, 2005, pp. 83-119: p. 100.

nazionale nei confronti dei crimini di competenza della Corte. Come rinunciare allora a tale dovere, ancor prima di aver valutato le possibilità di «successo»? In questo senso il *waiver* non pare essere giuridicamente accettabile.

All'art. 17 lo Statuto prevede inoltre che la Corte debba dichiarare un caso inammissibile quando: «the case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution». Tale norma va considerata nella sua interezza, per cui essa sembra richiedere alla Corte di valutare, per esempio, l'*unwillingness* (consideriamo solo questa eventualità) secondo i criteri previsti dal paragrafo 2 dello stesso articolo. In nessuna parte del testo statutario è menzionato il criterio della rinuncia.

Nonostante un'interpretazione rigorosa dello Statuto conduca a escludere la legittimità del *waiver*, la Corte ha preferito adottare un'interpretazione più flessibile e liberale per cui, in attuazione del principio *aut judicare aut dedere*, non sussisterebbe differenza sostanziale tra la non-volontà di procedere (*unwillingness*) e la rinuncia a trattare il caso perché favorevoli a un immediato intervento della Corte (*waiver*): nel caso in cui si registri l'assenza di provvedimenti penali nazionali in merito a un caso, quest'ultimo diviene implicitamente ammissibile davanti all'ICC.

Ulteriori aspetti vanno ad ogni modo considerati. La situazione dell'Uganda, rientrando, sia pure come ipotesi *sui generis*, nella categoria dei cosiddetti *State Referrals*, richiede l'applicazione dell'art. 18 (*Preliminary Rulings Regarding Admissibility*), il quale tuttavia è soggetto a una determinazione preliminare sulla base dell'art. 53(1), in base alla quale il procuratore è tenuto a determinare se procedere nei confronti del caso aprendo la fase delle indagini²⁸. In particolare egli dovrà considerare se:

- (a) The information available to the Prosecutor provides a reasonable basis to believe that a crime within the jurisdiction of the Court has been or is being committed;
- (b) The case is or would be admissible under article 17;
- (c) Taking into account the gravity of the crime and the interests of victims, there are nonetheless substantial reasons to believe that an investigation would not serve the interests of justice.

²⁸ *Ibidem*, p. 105.

Lasciando da parte le questioni legate ai primi due punti, pare

più indicato concentrare l'attenzione sul terzo, vista l'importanza che rivestono, nel caso specifico, come vedremo anche in seguito, i concetti di «interessi delle vittime» e «interessi della giustizia».

3. Gli interessi della giustizia

Attorno al concetto di «interests of justice» si sono sviluppate diverse discussioni, ma nonostante questo, non esiste in materia una chiara e definitiva interpretazione, valida per ogni caso e situazione. Una delle più diffuse, tuttavia, tradurrebbe la formula «*interessi della giustizia*» in «*possibilità per gli accusati di subire un equo processo*»²⁹. Se si assume tale definizione quale significato principale e primario del criterio in questione, pare facile concludere l'analisi delle ragioni e dell'opportunità dell'intervento della Corte in Uganda in favore, senza dubbio, dell'apertura del caso.

Il sistema giudiziario ugandese, secondo i rapporti delle maggiori organizzazioni internazionali impegnate in materia³⁰, non pare garantire certo le migliori condizioni per poter parlare di processo equo o di *habeas corpus*. Corruzione, mancanza di indipendenza, non effettiva separazione dei poteri, ritardi, impossibilità di assistenza legale gratuita e inadeguata amministrazione della giustizia non lasciano spazio a dubbi. Ciò nonostante il problema, per quanto ci riguarda, non risulta essere tanto l'inadeguatezza strutturale del *judicial system* ugandese, che in ogni caso non avrebbe nulla da invidiare ai sistemi giudiziari di buona parte degli altri Stati africani, quanto la possibilità di valutare le ragioni specifiche dell'intervento dell'ICC, nella situazione precisa del conflitto nord-ugandese, e la loro sostenibilità in riferimento appunto al contesto, alla modalità di intervento e al momento in cui è avvenuto.

La domanda da cui partire per procedere nell'analisi, deve necessariamente tentare, a mio parere, di cogliere le ulteriori sfaccettature concettuali del criterio di «interests of justice», toccando inevitabilmente, come si avrà modo di vedere, anche l'altro criterio citato di «interests of victims», per cui è lecito domandarsi: ma a quale giustizia si riferisce il primo criterio? Quale giustizia funge da parametro valutativo attraverso cui decretare o meno la necessità di un intervento della Corte penale?

²⁹ *R. v. Leeds Justices*, ex parte Sykes, Queen's Bench Division, [1983] 1 All ER 460, [1983] 1 WLR 132, 76 Cr App Rep 129, 147 JP 129, 26 October 1982; si veda anche *R. v. Johnson*, Court of Appeal, Criminal Division, [1989] 1 All ER 121, [1988] 1 WLR 1377, 88 Cr App Rep 131, [1988] Crim LR 831, 29 July 1988 (in M.M. El Zeidy, *The Ugandan Government Triggers the First Test of the Complementarity Principle...*, cit., p. 117).

³⁰ Tra gli altri, si veda il *Rapporto Annuale 2008* di Amnesty International, <http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/105> (ultimo accesso: dicembre 2009), ma anche la pagina dedicata all'Uganda dal Business Anti-corruption Portal: <http://www.business-anti-corruption.com/en/country-profiles/sub-saharan-africa/uganda/corruption-levels/judicial-system/> (ultimo accesso: dicembre 2009); il *World Report 2009* di Human Rights Watch, pp. 130-135 e l'articolo pubblicato dal quotidiano ugandese «The New Vision»: V. Babalanda, *Judicial Corruption Must Be Fought in Earnest*, 28 January 2009.

Certo nel caso dell'Uganda è stato il governo a chiedere l'intervento della Corte e, come abbiamo visto poc'anzi, risulta assai difficile per il procuratore, in casi del genere, rifiutarlo nella consapevolezza che l'alternativa potrebbe non essere altro che una denegata giustizia. Potrebbe... Ma come esserne certi?

Va ricordato in ogni caso che il procuratore gode di una certa discrezionalità³¹ nel valutare la necessità o meno di un intervento. Le «regole del gioco» in questo caso non sono rigide, non prescindono affatto dalla situazione specifica, o per lo meno non dovrebbero.

Ritengo che quindi gli interessi della giustizia non possano limitarsi all'equo processo; sarebbe riduttivo e assolutamente estraneo a qualsiasi contesto procedere con quest'unico metro di giudizio. Le implicazioni di un intervento dell'ICC possono essere molteplici, a volte anche inaspettate e imprevedibili: il procuratore infatti ha il dovere di conoscere e valutare il contesto a cui il caso si riferisce, di sondare sul campo l'opinione di qualsiasi fonte possa fornire informazioni utili a discernere il da farsi. Una delle accuse che la società nord-ugandese ha rivolto all'ICC è stata proprio questa: non è stata ascoltata la «base», non sono state ascoltate adeguatamente le vittime e le organizzazioni della società civile di cui le stesse fanno parte, che vantano nei confronti del territorio e della sua storia una conoscenza senza confronti, oserei dire «viva» e «incarnata»³².

Riguardo il potere di iniziativa, proprio dell'Ufficio del Procuratore, è interessante riportare il confronto tra due differenti teorie discusse da Henry M. Lovat³³:

– la prima, proposta dallo stesso autore, afferma che è opportuno che la discrezionalità del procuratore della Corte rimanga intatta e valida in ogni caso, anche, e soprattutto, quando risulta necessario valutare la situazione specifica sul campo, quando si presenta il pericolo di compromettere gli accordi di pace e il raggiungimento della riconciliazione o di esacerbare il conflitto, comprese le situazioni in cui a livello nazionale e locale si stia considerando la possibilità di concedere un'amnistia o di istituire commissioni per la verità e la riconciliazione;

– la seconda, sostenuta da Human Rights Watch in un *policy paper*³⁴ stilato dall'organizzazione nel 2005, sostiene la necessità, per il procuratore, di intendere il termine «interests of justice» in un senso ben preciso, non sensibile alle situazioni, astenendosi dal decidere l'improcedibilità di un caso sulla base degli

³¹ Il procuratore della Corte può decidere «personalmente» riguardo l'opportunità o meno di intervenire; tuttavia qualora decidesse di non procedere la Pre-Trial Chamber, su richiesta dello Stato referente il caso, potrebbe rivedere la sua decisione. Inoltre nel caso in cui la decisione del procuratore di non procedere fosse basata soltanto sul concetto di «interessi della giustizia», la Pre-Trial Chamber potrebbe rivedere *proprio motu* tale decisione e obbligarlo a dare il via alla fase investigativa.

³² A proposito si veda T. Allen, *Trial Justice...*, cit., p. 85.

³³ H.M. Lovat, *Delineating the Interests of Justice: Prosecutorial Discretion and the Rome Statute of the International Criminal Court*, Berkeley Electronic Press, 2006, paper 1435, <http://law.bepress.com/expresso/eps/1435> (ultimo accesso: dicembre 2009).

³⁴ Human Rights Watch Policy Paper, *The Meaning of «The Interests of Justice» in Article 53 of the Rome Statute*, June 2005, <http://hrw.org/campaigns/icc/docs/ij070505.pdf> (ultimo accesso: dicembre 2009).

«on the ground developments», quali i negoziati di pace e i processi non giudiziari di *transitional justice*. In questo caso infatti risulterebbe, a detta di HRW, più adeguato l'intervento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Nonostante si debba riconoscere alla seconda posizione (all'interpretazione più rigida) il merito di mettere in guardia l'Ufficio del Procuratore dal procedere in modo parziale e selettivo³⁵ (dal rispetto di tali principi da parte del procuratore nel suo operare dipende infatti chiaramente la credibilità e la legittimità dell'ICC e del modello di giustizia che questa propone), vanno sottolineati i potenziali rischi derivanti dal porre un limite alla discrezionalità del Prosecutor. Qualora si sottoponesse la libera iniziativa di quest'ultimo, nello specifico la possibilità di decidere della non procedibilità nei confronti di un caso nel rispetto degli «interests of justice», alla volontà del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, (per il quale, ricordiamo, già è prevista, nello Statuto di Roma, la possibilità di sospendere le indagini del procuratore stesso, oltre che quella di operare il *referral*), si incorrerebbe di fatto in una sottomissione della giurisdizione della Corte a un organo politico e non giurisdizionale. Considerare le difficoltà che il procuratore potrebbe incontrare qualora, con l'obbligo di rispettare i principi di imparzialità e non discriminazione, si trovasse davanti alla necessità di valutare il da farsi in base agli artt. 53(1)(c) e 53(2) dello Statuto, non significa per forza affermare l'impossibilità per lo stesso di assumersi tale onere senza salvaguardare i suddetti principi e con essi la legittimità del suo operato³⁶. Nel saggio summenzionato, in sintesi, si ribadisce l'importanza che riveste l'autonomia del Prosecutor, caratteristica da salvaguardare da ogni sorta di pressione politica o di accordo inter-statale fondato magari sulla convenienza e sulla precarietà degli equilibri internazionali.

Focalizzando l'attenzione sul binomio giustizia-riconciliazione, si può quindi affermare la necessità assoluta (relativa non soltanto a un caso specifico) di chiarire a priori la molteplicità di significati propri della giustizia. Questa operazione aiuterà senza dubbio a riflettere, come già accennato, su quanto poco scontata sia stata, e sia ancora, la necessità di un intervento della Corte penale in Uganda, in particolare nel momento preciso in cui è avvenuta e con le modalità con cui ha deciso di procedere.

³⁵ A. Danner, *Enhancing the Legitimacy and Accountability of Prosecutorial Discretion at the International Criminal Court*, in «American Journal of International Law», 2003, vol. 97, n. 3, p. 536, in H.M. Lovat, *Delineating the Interests of Justice...*, cit.

³⁶ H.M. Lovat, *Delineating the Interests of Justice...*, cit., p. 9.

4. I differenti significati di «giustizia»

Prima di prendere in considerazione la complicata fase di *transitional justice*, e in particolare i suoi possibili percorsi «risolutivi», propri della situazione nord-ugandese, si cercherà di fornire una sintesi dei principali modelli di giustizia comunemente riconosciuti e teorizzati con lo scopo di delineare il panorama interpretativo a cui si fa riferimento nel momento in cui ci si trova a discutere, appunto, di giustizia. Anticipando in minima parte le conclusioni, lungo l'analisi si noterà come, nel tentativo di distinguere e riconoscere i differenti approcci al tema, ci si ritrovi infine, in qualche modo, a rispondere al quesito del «chi»: a chi fa riferimento (chi sono gli intestatari o i primi beneficiari di) ciascun significato di giustizia? O più semplicemente, riprendendo il titolo di un testo dell'RLP: *Whose Justice?* Ma procediamo per ordine. Pare utile al caso di specie confrontare il modello cosiddetto «retributivo» con quello «riparativo». Mentre per il primo valgono principi quali la certezza della pena, una perfetta proporzionalità tra offesa e riparazione, una scarsa attenzione alla vittima e partecipazione e interazione sociale limitate, per il secondo i cardini fondanti sono, di contro, l'ampio spazio e la notevole attenzione concessi alle vittime, una rilevante partecipazione della comunità coinvolta alla fase risolutiva, l'attribuzione di importanza ai processi di riconciliazione personale e sociale (privata e pubblica) e di reintegrazione del reo.

Tuttavia, se la giustizia retributiva si è da sempre rivolta alla totalità dei reati e dei crimini previsti di volta in volta dalla legge, lo stesso discorso non vale per la *restorative justice*. Il processo di mediazione e di coinvolgimento delle parti sembra infatti valere soltanto per i reati minori, così le modalità con cui la vittima, il reo e la comunità possono insieme e attivamente contribuire a ricucire la ferita personale e sociale causata dall'evento criminoso, in generale non paiono mezzi adeguati alla risoluzione di conflitti più gravi quali quelli scatenati, ad esempio, da estese violazioni dei diritti umani. A parziale smentita di quanto appena affermato va tuttavia ricordato l'esempio del Sudafrica degli anni Novanta. La fuoriuscita dalla situazione di *apartheid* e del conflitto di carattere razziale che il popolo nero sudafricano subì sino alla vittoria dell'African National Congress nel 1994, non avvenne attraverso l'applicazione del modello retri-

butivo di giustizia, ma grazie all'istituzione delle ormai famose commissioni per la verità e la riconciliazione: vere e proprie assemblee di popolo in cui vittime e carnefici, faccia a faccia, di fronte alle comunità locali, tentarono, con successo³⁷, la ricomposizione della profonda frattura sociale provocata da anni di violenza e di scontri. In cambio della verità sugli anni di *apartheid*, sulle violenze e gli eccidi commessi, si concesse l'amnistia. Non furono quindi puniti i responsabili delle pur gravi violazioni, perché fu reputata di maggior importanza la ricostruzione della coesione sociale, il cui fallimento avrebbe impedito ogni altro passo in direzione contraria alla situazione precedente.

La vicenda emblematica del Sudafrica aiuta a comprendere dunque come, nonostante i modelli teorici sviluppino principi e modalità di intervento universalmente accettabili, sia sempre necessario fare alla fine i conti con il contesto specifico, le cui priorità spesso contrastano con quelle teoricamente assunte. Nel caso sudafricano certo una via alternativa alle commissioni e all'amnistia non sarebbe stata del tutto impraticabile, ma proprio questo fa capire come per promuovere la giustizia sia necessario, tra le altre cose, compiere un bilanciamento dei costi, degli interessi e degli obiettivi e quindi, in definitiva, operare una scelta politica³⁸.

E per quanto riguarda l'Uganda?

Appare opportuno presentare brevemente il modello tradizionale di giustizia proprio del popolo acholi, ossia della popolazione del territorio in cui maggiormente si sono concentrate le violenze su cui l'indagine dell'ICC è chiamata a concentrarsi. Può tale modello assumere un ruolo significativo nel processo di *transitional justice* attualmente in corso nel Nord Uganda? L'importanza che in ogni caso riveste il tentativo di concentrare progressivamente l'attenzione sulla dimensione locale, sui diretti interessati, destinatari e attori, del processo sotteso al binomio giustizia-riconciliazione, trova fondamento nello sforzo, sempre più appoggiato anche a livello internazionale, orientato all'individuazione di modalità alternative al *criminal trial* quale unica soluzione alle gravi violazioni dei diritti umani. I rischi di quest'ultimo approccio, se assunto in forma assoluta e isolata, possono essere vari³⁹. Da notare come una delle giustificazioni più citate per l'uso, da parte del Prosecutor, della discrezionalità riconosciutagli dallo Statuto di Roma risiede nel riconoscimen-

³⁷ Occorre ad ogni modo ricordare le peculiarità del caso sudafricano che giustificano la scelta di una commissione; tra le altre, l'alto numero di persone che si sarebbero dovute processare e il risultato socio-politico che ne sarebbe scaturito (un perpetrarsi della frattura sociale che stava alla base del regime di *apartheid*). La scelta in favore di una commissione per la verità e la riconciliazione non fu assoluta: non mancarono infatti procedimenti penali nei confronti di alcuni tra i maggiori responsabili delle violenze commesse durante i decenni dell'*apartheid*. La concessione dell'amnistia come contropartita alla collaborazione con la commissione fu sottoposta a dei criteri ben precisi. Fu data altresì alle vittime la possibilità di presentare opposizione (non vincolante) alla domanda di amnistia.

³⁸ A proposito si veda D. Tutu, *Non c'è futuro senza perdono*, Milano, Feltrinelli, 2001.

³⁹ Si vedano ad esempio A. Boraine, *A Country Unmasked: South Africa Truth and Reconciliation Commission* (2000), in D. Robinson, *Serving the Interests of Justice: Amnesties, Truth Commissions and the International Criminal Court*, in «European Journal of International Law», vol. 14, n. 3, 2003, p. 482; e D. Robinson, *Serving the Interests of Justice...*, cit., p. 483.

to che il termine «giustizia» può assumere significati differenti in base alle persone e alle situazioni⁴⁰.

5. Il modello tradizionale di giustizia del popolo acholi: il *Mato Oput*

La cultura acholi è fondamentalmente imperniata, come del resto molte altre culture africane, sul concetto di comunità. Se per noi occidentali, semplificando, il soggetto principale della società è l'individuo, per la cultura acholi è invece il gruppo, il clan. Da questa caratteristica peculiare derivano due importanti aspetti specifici quali il forte solidarismo e la propensione riconciliativa.

Le tradizioni acholi «embody the principles and practices which have been central to the support for reconciliation and amnesty within that community»⁴¹.

Gli acholi credono nel mondo dei «living-dead» e dei «divine spirits»; questa credenza assume un ruolo fondamentale nel processo di elaborazione e di interiorizzazione dei concetti di giustizia e di riconciliazione. Il Liu Institute for Global Issues e il Gulu District NGO Forum affermano infatti che «Jok (Gods or divine spirits) and ancestors guide the Acholi moral order, and when a wrong is committed, they send misfortune and illness (cen) until appropriate actions are taken by Elders and the offender»⁴². Di conseguenza gli acholi scoraggiano ciascuno dall'agire da sobillatore; azioni conseguenti a tale condotta, inoltre, possono avere gravi conseguenze per l'intero clan di appartenenza. Tale fenomeno «illustrates the centrality of relationships between the natural and the supernatural worlds in Acholi, the living and the dead, the normative continuity between an individual and the community»⁴³.

La tradizione acholi concepisce la giustizia come mezzo per ristabilire le relazioni sociali: una giustizia, quindi, prettamente riparativa. Il Paramount Chief Rwot, David Onen Acana II, indicava quali principi guida della giustizia i seguenti: «Do not be a trouble maker», «Respect», «Sincerity», «Do not steal», «Reconciliation and harmony», «Forgiveness», «Problem solving through discussion», and «Children, women, and the disabled are not to be harmed in war»⁴⁴. Gli individui in sostanza sono incoraggiati a perdonare e a vincere il desiderio di vendetta.

⁴⁰ R. Goldstone, N. Fritz, *In the Interests of Justice' and Independent Referral: The ICC Prosecutor's Unprecedented Powers*, in «Leiden Journal of International Law», 13, 2000, p. 662, in H.M. Lovat, *Delineating the Interests of Justice...*, cit., p. 3.

⁴¹ B. Afako, *Reconciliation and Justice: «Mato Oput» and the Amnesty Act*, in «Accord: An International Review of Peace Initiatives», n. 11, 2002, p. 67, <http://www.c-r.org/our-work/accord/index.php>.

⁴² Liu Institute for Global Issues and Gulu District NGO Forum, *Roco Wati Acoli: Restoring Relations in Acholi-land Traditional Approaches to Reintegration and Justice*, September 2005, p. 10 (in T. Patrick, *The Acholi Traditional Approach to Justice and the War in Northern Uganda*, Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, August, 2006, http://www.beyond-intractability.org/case_studies/acholi_traditional_approach.jsp?nid=679 2 ultimo accesso: dicembre 2009).

⁴³ *Ibidem*, p. 72.

⁴⁴ Paramount Chief Rwot David Onen Acana II citato in *USAID (2005) Report on Acholi Youths and Chiefs Addressing Practices of the Acholi Culture of Reconciliation*, p. 4 (in T. Patrick, *The Acholi Traditional Approach to Justice...*, cit.).

Il *Mato Oput*, cerimonia rituale di riconciliazione/riparazione tra clan, si inserisce proprio a questo livello come processo di perdono e di reintegrazione allo stesso tempo. Il *Mato Oput* (letteralmente: bere l'erba amara) viene invocato come formula riparatrice di un danno subito da un individuo, e di conseguenza da tutto il suo clan. In particolare i casi specifici per i quali si procede a tale cerimonia sono l'omicidio colposo e l'assassinio⁴⁵. Gli acholi affidano al *Mato Oput* un compito ben preciso: dopo il rituale i cuori dell'offeso e del reo saranno liberi da ogni forma di rancore⁴⁶ e la vita riprenderà a scorrere come prima, senza che nessuno abbia più qualcosa da ridire sul fatto accaduto.

Nonostante esistano, tra i clan, varie modalità di celebrare tale rito riconciliativo, vi sono alcune caratteristiche comuni che rimangono invariate:

- l'uccisione di una pecora (fornita dal reo);
- l'uccisione di una capra (fornita dai parenti della vittima);
- lo scambio tra le parti delle metà di ciascun animale;
- il bere, da parte dei due clan, la bevanda ricavata dall'erba amara *Oput* per cancellare qualsiasi risentimento⁴⁷.

Il significato della condivisione della bevanda amara risiede nella volontà di accettare «the bitterness of the past and promise never to taste such bitterness again»⁴⁸. Alla cerimonia segue il pagamento di un indennizzo. La famiglia della vittima è risarcita per il danno subito attraverso un numero di capi di bestiame o in denaro. Il *Mato Oput* in sintesi non aspira a stabilire la colpevolezza di un individuo (a incontrarsi sono i due clan nella loro interezza) quanto a ristabilire l'armonia sociale nella comunità, danneggiata o infranta da un evento atroce⁴⁹.

6. Reintegrare perdonando?

Occorre porsi, a questo punto, qualche domanda: il *Mato Oput*, con la sua forma di perdono/riconciliazione, è sufficiente a soddisfare un popolo vittima da più di vent'anni di violenze senza precedenti? La ritualità propria di questa cerimonia tradizionale acholi può produrre risultati efficaci sulla società nord-ugandese? In che misura è «sentito» oggi il *Mato Oput* dalle nuove generazioni, in particolare dai *returnees*, gli ex-bambini soldato tornati dal *bush* e reintegrati attraverso questo tipo di rito⁵⁰?

45 *Ibidem*, p. 72.

46 Liu Institute for Global Issues and Gulu District NGO Forum, *Roco Wati Acoli...*, cit., p. 10.

47 *Ibidem*, p. 30.

48 IRIN, *Uganda: Traditional Ritual Heals Communities Torn Apart by War*, 9 June 2005, <http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=54858> (ultimo accesso: dicembre 2009).

49 T. Patrick, *The Acholi Traditional Approach to Justice...*, cit.

50 Spesso i *returnees* non passano attraverso l'intera cerimonia del *Mato Oput*. A volte, infatti, questi sono invitati a svolgere il rituale del *nyono tong gweno* (camminare sull'uovo, calpestare l'uovo). Ciò nonostante quest'ultimo può essere considerato anche come un rituale introduttivo proprio del *Mato Oput*.

Se infatti a livello teorico-formale la forza e il valore del *Mato Oput* non vengono messi in discussione, in questa fase della storia nord-ugandese occorre valutare la portata effettiva di tale modello. Già nel 2005 infatti non mancavano dubbi a riguardo. In un articolo⁵¹ pubblicato in quell'anno da Irinnews si legge:

Many former combatants who have gone through Mato Oput [...] said the forgiveness is superficial. «We go through the ceremony and we are told we have been forgiven. But the truth is people can never forget what we have done», Jacqueline Auma, 14, said. «People still call me a killer, and few of my peers will even talk to me».

Il rischio infatti è proprio quello indicato: esperire tutte le ritualità previste ma di fatto rimanere in una situazione di non-accettazione, di conflitto sociale irrisolto e di convivenza forzata con coloro che un tempo erano i figli delle famiglie vittimizzate, ma che oggi tornano come criminali e assassini, «perdonati» soltanto legalmente⁵² e ritualmente. Allo stesso tempo ci si chiede, però, come sia possibile imputare la colpa a questi giovani che certo per anni hanno continuato a combattere, ma che cominciarono a farlo perché costretti, minacciati di morte e sin dall'inizio, a età che lasciano spazio soltanto all'indignazione, irrimediabilmente traumatizzati⁵³. Se il *Mato Oput* ha come scopo principale la riparazione di una frattura sociale, la ricostruzione di un equilibrio perduto, di conseguenza risulta fondamentale valutare la necessità e l'efficacia di tale strumento sulla base del risultato concreto che lo stesso può produrre, ma anche delle difficoltà che effettivamente sta incontrando in riferimento alla difficile reintegrazione dei *returnees*.

7. Corte penale internazionale o *Mato Oput*?

Lo sforzo volto a comprendere i significati di giustizia, le istanze della giustizia internazionale e quelle della giustizia tradizionale acholi, trova ragione, e si realizza, nel tentativo finale di indagine rivolto al «come» queste si relazionino tra loro, in che modo si scontrino o si completino a vicenda. Sviluppando l'interrogativo di cui sopra, si potrebbero articolare i seguenti ulteriori quesiti:

– Il *Mato Oput*, e il sistema tradizionale di giustizia degli acholi,

⁵¹ IRIN, *Uganda...*, cit.

⁵² Il riferimento è all'amnistia concessa dal governo ugandese.

⁵³ Riguardo alla problematica legata alla sovrapposizione dei ruoli di vittime e di carnefici si veda Justice and Reconciliation Project, *Complicating Victims and Perpetrators in Uganda: On Dominic Ongwen*, JRP Field Note, 7 July 2008, <http://www.justiceand-reconciliation.com> (ultimo accesso: dicembre 2009).

54 Attraverso un'indagine molto articolata, condotta tra l'aprile e il giugno del 2007 (P. Pham, P. Vinck, E. Stover, A. Moss, M. Wierda, R. Bailey, *When the War Ends. A Population-Based Survey on Attitudes about Peace, Justice, and Social Reconstruction in Northern Uganda*, December 2007, The International Center for Transitional Justice (ICTJ) and the Human Rights Center of the University of California Berkeley, <http://www.ictj.org/images/content/8/8/884.pdf>, ultimo accesso: dicembre 2009), si cercò di dimostrare come la maggior parte della popolazione del Nord Uganda preferisse una via alternativa alla condanna penale dei ribelli. Dalla stessa indagine emerse inoltre una crescente consapevolezza nella popolazione riguardo il coinvolgimento della Corte penale internazionale e le indagini del suo procuratore. In un'indagine precedente, condotta in maniera simile già nel 2005 (a intervento della Corte già iniziato), si evidenziava come soltanto il 27% degli intervistati avesse sentito parlare dell'ICC. In ogni caso, si afferma nella seconda delle due analisi, permane un'incomprensione di fondo, per cui buona parte della gente ancor oggi crede che la Corte possa ricevere, da parte di chiunque, la richiesta di interrompere le indagini e che, intervenendo, sia in grado di arrestare da sé i leader dell'LRA. Dati di questo tipo, benché in ogni caso prodotto di un'indagine statistica da prendere con la dovuta cautela, contribuiscono in ogni caso a far emergere delle domande sull'operato della Corte precedente al suo intervento effettivo o contemporaneo. L'*awareness raising* (da sviluppare nei diretti interessati del processo di giustizia, in questo caso delle vittime), teoricamente una priorità per l'ICC, pare raggiungere solo taluni gruppi della popolazione, di certo non i maggiori interessati, le vittime appunto. Senza un adeguato preliminare (o per lo meno parallelo) intervento di coscientizzazione e di responsabilizzazione delle vittime e delle comunità colpite dal conflitto, come si può sostenere che il ruolo

possono considerarsi adeguati alle attuali necessità di giustizia e riconciliazione proprie della popolazione nord-ugandese?

– E l'intervento della Corte penale?

– In che modo il primo modello di giustizia si relaziona con il secondo?

– I due modelli sono contrapposti o complementari tra loro?

– Quali sviluppi propongono direttamente, o genererebbero indirettamente, sulla società acholi, nel Nord Uganda e in tutto il Paese?

Come già accennato in precedenza il *Mato Oput*, e in generale tutta la tradizione riconciliativa del popolo acholi, sembrano rappresentare, per la popolazione, la soluzione (pratica) preferibile al conflitto, e al processo di pacificazione e di reintegrazione dei *returnees*⁵⁴, non tanto per un attaccamento emotivo alla propria cultura, quanto piuttosto per le possibilità concrete che questa via offrirebbe al rapido ritorno dei ribelli un tempo rapiti e quindi alla definitiva dissoluzione dell'LRA⁵⁵. Di fatto, però, il consenso creatosi attorno a questa via non è privo di contraddizioni e di punti deboli, come dimostrano alcune ricerche svolte sul campo.

Nel libro *Trial Justice*, infatti, Tim Allen, sulla scorta di un'approfondita esperienza diretta nel Nord Uganda e di un contatto ravvicinato con la popolazione sfollata, avanza alcune considerazioni piuttosto critiche nei confronti della tradizioni locali e dell'importanza che queste assumerebbero in relazione alla soluzione degli anni di conflitto e della fase di *transitional justice*.

Sulla base dei risultati raccolti da un'indagine svolta nel 2005 proprio tra la popolazione sfollata⁵⁶, Allen dimostra come sia in atto un processo di allontanamento dai valori tradizionali «storici» della cultura acholi. Le cerimonie del *Mato Oput* e del *nyo-tong gweno* sempre più paiono vetuste usanze tribali, recuperate più per volontà dei leader religiosi/culturali che per volere popolare. La stessa «forte propensione al perdono e alla riconciliazione» attribuita alla cultura acholi sarebbe qualcosa di mitico, certo un valore non privo di fondamento, ma storicamente negato da controverse vicende di violenza e di scontri⁵⁷. «Riconciliare perdonando» pare dunque, a detta di Allen, un tentativo di recupero di qualcosa che è scomparso e a cui si è sempre fatto riferimento senza troppa fiducia. Il perdono nei confronti di Kony e dei suoi dunque non sembra affatto scontato, anzi.

In riferimento alla citata indagine del 2005, emblematici pare-

di queste persone è di fondamentale importanza e che la giustizia è amministrata nel loro «superiore interesse?»

⁵⁵ Non manca tuttavia chi sostiene che difficilmente l'LRA accetterà di arrendersi e di firmare un accordo di amnistia senza ulteriori garanzie di protezione per i suoi leader, che, sin tanto che queste ultime non saranno assicurate, continueranno a impedire il ritorno anche ai propri sottoposti.

⁵⁶ P. Pham, P. Vinck, M. Wierda, E. Stover, A. di Giovanni, *Forgotten Voices: A Population-based Survey on Attitudes about Peace and Justice in Northern Uganda*, July 2005, The International Center for Transitional Justice (ICTJ) and the Human Rights Center of the University of California Berkeley, <http://www.ictj.org/images/content/1/1/2/127.pdf> (ultimo accesso: dicembre 2009).

⁵⁷ T. Allen, *Trial Justice...*, cit., p. 163.

⁵⁸ Tim Allen dedica ampio spazio all'analisi dei perché di questa scissione, motivandola per lo più con il fatto che storicamente le figure dei *Paramount Chiefs* (leader tradizionali/culturali) non riguardavano la regione dell'Acholiiland.

⁵⁹ P. Pham, P. Vinck, E. Stover, A. Moss, M. Wierda, R. Bailey, *When the War Ends...*, cit.

⁶⁰ A tal riguardo si vedano gli articoli seguenti: P. Nyanzi, *Museveni Wants Kony Amnesty Debated*, in «Daily Monitor», 8 July 2006; E. Mutaizibwa, *Govt Happy Kony Is for Amnesty*, in «Daily Monitor», 9 July 2006; F. Nyakairu, *Govt Gives Kony Terms for Peace*, in «Daily Monitor», 17 July 2006; P. Nyanzi, *Lawyers Slam Museveni's LRA Amnesty Offer*, in «Daily Monitor», 18 July 2006; M.

Sserwanga, *Museveni Can't Save Kony's Skin Using the Uganda Amnesty Law*, in «Daily Monitor», 18 July 2006; J. Mujuzi Ddamulira, *In Spite of the Amnesty, Kony Will Be Prosecuted*, in «Daily Monitor», 23 July 2006. Il governo ugandese non può di fatto agire in via contraria all'ICC avendola lui stesso invitata a procedere. (Tentativi di passi

vano, altresì, una serie di risultati. In particolare in quell'occasione si notò come il 66% della popolazione (un campione rappresentativo della stessa ovviamente, circa 2.500 persone), desiderasse la punizione per l'LRA, e soltanto il 22% il perdono e la riconciliazione. Per quanto riguardava invece il peso e il valore rappresentativo dei leader tradizionali e religiosi acholi, soltanto il 10% degli intervistati esprimeva un consenso, confermando di sentirsi in qualche modo rappresentato dagli stessi. Tuttavia in generale più del 60% delle persone sottolineava l'importanza delle cerimonie tradizionali, confermando l'indipendenza di queste ultime dai leader tradizionali summenzionati⁵⁸.

La stessa indagine fu ripetuta nel 2007⁵⁹; in questo caso i risultati mostravano alcuni considerevoli cambiamenti rispetto alla precedente, per lo più giustificati dai processi di pace, dalla loro difficile risoluzione e dal delicato ruolo che a partire da quei mesi (2006) la Corte penale internazionale si ritrovò a giocare. Se infatti nel 2005 il sondaggio pareva dare indubbiamente ragione a una soluzione «punitiva» nei confronti dei ribelli, all'indomani dell'apertura ufficiale dei *Juba Peace Talks*, l'opinione pubblica nel Nord Uganda sembrava aver effettuato un deciso cambiamento di rotta. Sostenere la condanna nei confronti dell'LRA si tradusse pian piano in una scelta sconveniente al fine dell'ottenimento di un accordo definitivo di pace. Nonostante la percentuale di coloro che ritenevano in ogni caso necessario considerare colpevoli i responsabili delle violenze rimanesse molto alta (intorno al 70%), l'opinione favorevole a una giustizia che si concretizzasse in processi penali di fronte a un giudice, scese a dismisura, per cui l'80% della popolazione intervistata indicava nel binomio pace-amnistia la soluzione al conflitto (contro una percentuale del 47% registrata nel 2005).

Di conseguenza le modalità più opportune per procedere parevano (e pare tutt'ora) la concessione dell'amnistia (già prevista dal governo) totale, estesa quindi anche ai leader dell'LRA (estensione resa di fatto impossibile dai mandati di cattura dell'ICC ancora pendenti sugli stessi, nonostante il governo ugandese più volte si sia dimostrato favorevole a tale soluzione in particolare nel periodo dei colloqui di pace⁶⁰), dunque la sospensione delle indagini dell'ICC e il ritiro dei mandati d'arresto.

Va in ogni caso ricordato che i sostenitori di tale posizione, in particolare coloro che ne stanno studiando le possibili applica-

zioni, tra cui i ricercatori dell'RLP e del JRP, non considerano la soluzione «tradizionale» (del *Mato Oput*) come antitetica a quella più formale propria della Corte penale. Il nodo della questione andrebbe individuato infatti, in modo particolare, nella tempistica degli interventi⁶¹. Intervistato a riguardo, Stephen Oola del Refugee Law Project, spiegava:

Con l'entrata in gioco dell'ICC, si sta cercando di bilanciare la pace con la giustizia e questi due obiettivi non si possono raggiungere direttamente insieme. Penso che nessun ribelle accetti di firmare un accordo di pace e di essere per lo stesso immediatamente arrestato. Dovrebbe esserci un sorta di sequenzialità. [...] Ci sono due cose che sempre si discutono: non può esserci pace duratura senza giustizia, ma non si può raggiungere pace e giustizia contemporaneamente.

[Quindi lei è d'accordo con la proposta di sospendere le indagini dell'ICC?]

Absolutamente sì! Mi spiego: la pace dovrebbe essere una componente della giustizia. Il contesto è il Nord Uganda e il primo passo quindi per raggiungere la giustizia deve essere la pace. Le vittime del conflitto si aspettano questo. Sono ancora in giro, chi verso i proprio villaggi, chi ancora nei campi. Devono poter tornare in un luogo sicuro. Quindi il primo passo dovrebbe essere la pace e più tardi perseguire la giustizia. Sì, l'ICC è un elemento della giustizia, ma ci sono diversi meccanismi di giustizia. Per quale di essi ci stiamo affannando? Per la giustizia di chi? La giustizia teorica o la giustizia delle persone che abbiamo descritto?

Abbiamo proposto nel National Reconciliation Bill alcuni tipi di *truth-seeking processes*. Ma una delle componenti di questo progetto è la qualificazione dei meccanismi di giustizia tradizionale, la nostra cultura è una cultura ricca, ci sono vari meccanismi che potrebbero essere usati inizialmente; i ribelli hanno indicato il loro interesse almeno ad essere sottoposti al meccanismo di giustizia tradizionale acholi, il Mato Oput, ma il Mato Oput è stato modificato in un meccanismo di riconciliazione, questo è il modo in cui la comunità internazionale vuole concepirlo. Lo vedono come un meccanismo di riconciliazione. Ma nel senso attuale, se si implementasse nel modo in cui dovrebbe essere, sarebbe un Comprehensive Justice Mechanism [...].⁶²

Mr. Charles Uma, direttore del DDMC di Gulu (District Disaster Management Committee) sintetizzava la questione in

indietro da parte del governo non sono mancati; si citi tra tutti la visita alla sede della Corte Penale all'Aja, nel luglio 2006, del ministro ugandese per la Sicurezza, Amama Mbabazi, volta a convincere la Corte a sospendere i mandati di cattura nei confronti dei leader ribelli e favorire in questo modo la riuscita dei *Juba Peace Talks*).

⁶¹ In riferimento a questo punto si veda in particolare Refugee Law Project Paper No. 17, *Peace First, Justice Later: Traditional Justice in Northern Uganda*, July 2005, http://www.refugeelawproject.org/working_papers/RLPWP17.pdf (ultimo accesso: dicembre 2009).

⁶² Daniele Danese, Intervista a Stephen Oola e Bernard Okot Kasozi, rispettivamente Project Lawyer e Lead researcher on psycho-social issues del Refugee Law Project (Gulu, 24 luglio 2008).

poche battute, evidenziando la necessità, nonostante tutto, di lasciare spazio alle cerimonie tradizionali.

Se una persona è dichiarata colpevole o condannata, dovrebbe in ogni caso essere rilasciata per poter tornare ed essere riaccolta dalla comunità che ha offeso attraverso la cerimonia del Mato Oput. La giustizia occidentale, l'ICC, non richiederà mai una cerimonia locale di riconciliazione. Tu puoi commettere omicidi, uccidere più volte, ma una volta che torni devi per forza passare attraverso la cerimonia di riconciliazione. Non penso di poter giudicare le due modalità di agire e di sceglierne in maniera assoluta una [l'ICC o il Mato Oput], ma quello che so è che il Mato Oput è fondamentale, essenziale. Se qualcuno ha offeso qualcun altro attraverso un omicidio, la bevanda amara deve (must) essere bevuta, «must», che tu sia in prigione o no, quando torni devi sottoporerti alla cerimonia.⁶³

In sintesi: la Corte penale internazionale propone un modello di giustizia, ma non l'unico disponibile. Un modello di cui il Nord Uganda (i diretti interessati, quindi le vittime) forse non aveva bisogno nel momento in cui è stato proposto come soluzione al conflitto. La giustizia retributiva dell'ICC è una componente della giustizia di cui forse necessita e che in qualche modo desidera anche il popolo acholi, una componente però che si è dimostrata altamente problematica nel momento in cui è divenuta una variabile sensibile dei processi di pace e della resa-rientro dei ribelli dell'LRA. Il *Mato Oput*, di contro, sembra in qualche modo rispondere a un'esigenza endogena di giustizia e di riconciliazione che, nonostante stia perdendo il suo valore intrinseco, in altro modo non potrebbe essere colmata, rispondendo di fatto all'esigenza comunque propria della popolazione del nord di pace e di ricostruzione di una frattura sociale profonda.

Un'ulteriore interessante posizione (contraria all'intervento dell'ICC), utile per considerare la questione anche da un punto di vista prettamente giuridico, è quella espressa nell'agosto del 2006 (agli inizi dei *Peace Talks* di Juba) dall'allora direttore del RLP, pubblicata il 26 agosto dello stesso mese dal quotidiano ugandese «Daily Monitor»⁶⁴.

In maniera articolata il dottor Zachary Lomo sviluppa la tesi, espressa sinteticamente già nelle prime righe del testo, secondo cui: «The people of northern Uganda have the right to self-determination, and this implies the primary prerogative of

⁶³ Daniele Danese, Intervista a Mr. Charles Uma, direttore del District Disaster Management Committee (DDMC) di Gulu (Gulu, 28 agosto 2008)

⁶⁴ Z. Lomo, *Why ICC Must Withdraw Warrants against Kony*, in «Daily Monitor», 26 August 2006.

determining how to end the conflict there».

Scendendo nel dettaglio, è possibile enucleare i tratti fondamentali del ragionamento attraverso i seguenti punti:

– *È legittimo per il governo ugandese negoziare la pace con l'LRA, nonostante l'intervento della Corte penale internazionale.* L'art. 1 della Carta delle Nazioni Unite incita gli Stati parte a «prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace». Il conflitto nord-ugandese ha ormai di fatto coinvolto anche il Sudan e la Repubblica Democratica del Congo, minacciando quindi due situazioni post-conflittuali molto fragili e mettendo a repentaglio la pace nell'intera regione. Altri due principi fondamentali affermati dalla Carta di San Francisco, il principio di sovranità e di autodeterminazione, stabiliscono che, nel caso specifico, l'Uganda e il suo popolo abbiamo il diritto di risolvere i conflitti con mezzi pacifici e di promuovere la riconciliazione nazionale e la giustizia nel loro proprio contesto. Il carattere complementare attribuito alla Corte penale internazionale dal paragrafo 10 del preambolo e dall'art. 1 del proprio Statuto, conferma esattamente la superiorità dei principi fondamentali citati.

Il principio di autodeterminazione, poi, comprende a pieno titolo anche il diritto degli individui di determinare il modo con cui affrontare i problemi che li affliggono, scegliendo i mezzi più opportuni senza interferenze esterne. Il popolo nord-ugandese gode quindi di un diritto primario di determinazione delle modalità con cui porre termine a più di vent'anni di conflitto. Se la scelta sarà di perdonare, tale decisione dovrà essere rispettata, anche dall'ICC; se il popolo dovesse decidere che «those who were responsible for the violation of human rights should be dealt with in accordance with their own traditions, that too has to be respected by all who do not share the values of the people affected. To impose on them an approach that negates prospects of ending the conflict and addressing its root causes, primarily because we want to punish impunity, is in itself an act of impunity, an insult, and a violation of the peoples' right to self-determination. It must, therefore, be contested and resisted». L'Amnesty Act del 2000, infine, rappresenta una decisione sovrana e deve dunque essere rispettata; la giustizia infatti «is not just about trying, convicting, and sentencing those who have committed crimes to prison in order to appease those who suffered as a result of the actions of the

accused. That is avenging the dead. True justice must first and foremost ensure that those alive can continue living in dignity and security. That requires a far more holistic approach than the self-righteous one of the ICC and its supporters».

– *L'obbligo del governo di proteggere gli interessi dei propri cittadini nel Nord Uganda prevale sugli obblighi derivanti dalla ratifica dello Statuto di Roma*, non fosse per il fatto che i primi sono stabiliti dalla Carta ONU, strumento primario e fondamentale del diritto internazionale dei trattati⁶⁵. Secondo il principio di sovranità, per di più, uno Stato, così come ha il potere di decidere la ratifica di uno strumento internazionale, allo stesso modo può deciderne il ritiro⁶⁶.

Secondo il diritto internazionale uno Stato può ritenersi svincolato dagli obblighi assunti (tramite trattato) qualora incombono gravi circostanze che rendano impossibile l'implementazione degli stessi. Nonostante il principio generale *pacta sunt servanda*, nonché l'art. 86 dello Statuto di Roma, per cui l'Uganda sarebbe vincolata a collaborare con la Corte alla cattura di Kony e dei leader ribelli ricercati, la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, infatti, continua Lomo, riconosce l'operatività della clausola *rebus sic stantibus* (art. 62). Similmente, l'art. 53(1)(c) dello Statuto dei Roma stabilisce la necessità, per il procuratore, di considerare gli interessi delle vittime e gli interessi della giustizia nel decidere se procedere o meno a un'indagine. Tale giudizio deve tener conto del concetto di giustizia come inteso dalla comunità nord-ugandese. L'operato dell'ICC è una minaccia per l'indipendenza e la sovranità dei popoli e per i processi democratici; l'Uganda dovrebbe quindi rivedere la sua ratifica allo Statuto di Roma e ritirarla. È inammissibile cercare di fare giustizia a spese della vita e della sicurezza di milioni di persone e della stabilità socio-politica di un Paese. *La trial justice* è selettiva e non può affrontare in maniera comprensiva le cause primarie di una situazione di crisi, profondamente intrecciate con le politiche locali e internazionali, economiche e sociali. Occorre ricordare, afferma Lomo, che il procuratore della Corte può in ogni momento riconsiderare (ex art. 53(4) dello Statuto) la decisione in merito all'avvio di un procedimento, sulla base di nuovi fatti o di informazioni successivamente pervenutegli. L'avvio del negoziato di Juba e la prospettiva di un accordo di pace (anche se questo prevede l'amnistia) potrebbero essere interpretati dal procuratore in questo senso. Un ritiro dei mandati di cattura da

⁶⁵ Ex art. 103 della Carta di San Francisco: «In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da essi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto».

⁶⁶ Ogni trattato, compreso lo Statuto di Roma (art. 127(1)), prevede tale possibilità. L'art. 127(2) in verità esclude che gli effetti del recesso possano riguardare procedimenti già avviati.

parte della Corte, conclude l'autore, sembra tuttavia improbabile perché gli Stati europei sono preoccupati che la Corte perda forza deterrente e credibilità e la Corte stessa vuole rafforzare la sua immagine e il suo potere. Inoltre, secondo l'autore, la Corte e i suoi sostenitori sono pregiudizialmente convinti dell'uso strumentale che Kony farebbe dei *Peace Talks*.

Nonostante quanto sostenuto paia dimostrare piuttosto chiaramente l'inopportunità dell'intervento della Corte nella vicenda nord-ugandese, la quale costituirebbe quindi un errore nei modi e nei tempi – conclusione su cui mi ritengo sostanzialmente d'accordo –, rimangono in questo ragionamento numerosi punti inaccettabili. Si dimentica di ricordare, in particolare, le responsabilità del governo ugandese. È quest'ultimo infatti a non fornire adeguata protezione al popolo del nord e a rendersi responsabile, per giunta, di gravi violenze; è stato quest'ultimo a decidere di investire la Corte penale della situazione della regione settentrionale, con finalità apparse sin dall'inizio non del tutto trasparenti. Quanto ai negoziati di Juba, si potrebbe addirittura sostenere che l'intervento dell'ICC li abbia, almeno in una certa fase, favoriti, piuttosto che ostacolati⁶⁷.

Se non si può dunque essere certi nella «nocività» assoluta dell'intervento dell'ICC, allo stesso modo non si può evitare di asserire che lo stesso avrebbe potuto dimostrarsi più attento alle esigenze delle parti in gioco e preoccuparsi di essere e apparire imparziale, tenendo conto delle possibili responsabilità penali anche di esponenti del governo ugandese e dell'UPDF, nonché più efficace nel promuovere presso la popolazione maggiore informazione e coinvolgimento nella sua opera di giustizia.

In conclusione, come non giudicare ragionevoli e leciti i dubbi dei detrattori dell'opzione «internazionale»? Come non ritenere legittimo domandarsi come si sarebbero conclusi i *Peace Talks* di Juba se l'intervento della Corte fosse stato sospeso?

Benché la Corte penale abbia in ogni caso giocato un ruolo importante nella fase iniziale del suo intervento, spingendo i leaders ribelli a considerare in maniera più concreta la possibilità di raggiungere un accordo di pace con il governo ugandese per approfittare di una possibile amnistia, l'emissione dei mandati di cattura e i sospetti suscitati da Museveni e dai suoi nei confronti di Kony durante i negoziati di Juba, si sono rivelati dannosi per il raggiungimento di un accordo e per l'implementazione di soluzioni condivise ed efficaci.

⁶⁷ Occorre ad ogni modo ricordare che la riflessione di Zachary Lomo risulta precedente gli sviluppi dei negoziati di pace; per questo motivo si può in qualche modo giustificare la fiducia che allora si nutriva in quella particolare occasione.

Attualmente, con Kony e i suoi fuori dall'Uganda, relegati (pare) nella regione nord-orientale della Repubblica Democratica del Congo, la «partita» perde un giocatore importante, ottenendo però, di contro, una possibilità in più di raggiungimento di un clima socio-politico adeguato a un processo di riconciliazione. La regione del nord gode già, nonostante la non-resa dell'LRA, di una situazione di relativa pace e l'obiettivo principale ora sembra il ritorno a casa dai campi profughi e la reintegrazione dei *returnees*. A riguardo il titolo di un rapporto del dicembre 2008 dell'International Crisis Group pare emblematico: *Northern Uganda: The Road to Peace, With or Without Kony*⁶⁸. Ciò nonostante, il binomio giustizia-riconciliazione sembra ancora, in definitiva, irrisolto, oscillando tra il modello di giustizia proposto dall'ICC e quello proprio della cultura acholi, o meglio, espressione delle «istanze locali».

8. Prospettive

Volendo prefigurare in maniera schematica i possibili scenari «futuri» relativi alla situazione nord-ugandese, differenziandone le variabili in gioco e i conseguenti sviluppi, si potrebbe procedere come segue.

Scenario 1. Un'amnistia (parziale) che accompagna l'azione dell'ICC

Le variabili in gioco per questa prima ipotesi di sviluppo della situazione sono le seguenti:

- amnistia per tutti i *returnees*, esclusi i leader ribelli (l'amnistia generale nel loro caso non sarebbe possibile);
- proseguimento delle indagini dell'ICC ed esecuzione dei mandati di cattura nei confronti di Kony e degli altri comandanti;
- promozione delle forme tradizionali di giustizia degli acholi con il solo obiettivo specifico di promuovere la riconciliazione generale e la reintegrazione dei *returnees*.

Il quadro descritto in questi termini sarebbe in qualche modo quello attuale, nonostante l'ultimo punto rimanga ancora nebuloso. Sulla base di queste premesse le prospettive ipotizzabili potrebbero essere le seguenti:

⁶⁸ International Crisis Group, *Northern Uganda: The Road to Peace, With or Without Kony*, Crisis Group Africa Report no. 146, 10 December 2008.

- l'ICC potrebbe accettare la concessione dell'amnistia con il limite indicato e procedere in ogni caso le sue indagini senza ostacolare il processo di reintegrazione dei *returnees* già rientrati;
- la popolazione, di contro, potrebbe rimarcare le proprie esigenze. In particolare alcune complicazioni che potrebbero insorgere sono le seguenti:
 - l'intervento dell'ICC potrebbe essere visto ancora come un'ingerenza esterna, inadatta a una risoluzione del conflitto attenta agli interessi delle vittime; mantenere i mandati di cattura impedirebbe di fatto il ritorno dei giovani rapiti e ancora in forza alle milizie ribelli;
 - l'LRA potrebbe, come di fatto sta accadendo, non arrendersi, se non dopo aver giocato ogni carta a sua disposizione e in ogni caso combattendo;
 - il declassamento delle forme tradizionali di giustizia, quali il *Mato Oput*, a semplici cerimonie riconciliative prive di valore giuridico emarginerebbe le comunità che si riconoscono in tali riti rispetto al processo di *transitional justice* in atto;
 - la popolazione nord-ugandese, anche per la carenze di comunicazione imputabili all'ICC, continuerebbe a percepire l'azione giudiziaria di quest'ultima (nessun mandato d'arresto nei confronti dell'UPDF e alcune modalità d'azione mal studiate) come non imparziale;
 - l'impossibilità per l'ICC di emettere un giudizio che tenga conto di tutti i vent'anni di conflitto, e quindi delle responsabilità governative, precluderebbe il raggiungimento di una riconciliazione «equa» e completa, capace di considerare e di risolvere in qualche maniera il più ampio conflitto tra nord e sud del Paese.
- la riconciliazione tra popolazione locale e *returnees* dovrebbe compiere in ogni caso dei passi in avanti. Il forte stigma sociale che pesa su coloro che rientrano dal *bush* rimane emblematico di una ferita profonda;
- una riconciliazione tra popolazione ed ex ribelli in cui venisse a mancare il confronto con i leader dell'LRA farebbe mancare al processo di riconciliazione il necessario momento catartico. In questo senso catturare Kony solo per tradurlo immediatamente all'Aja potrebbe privare il processo riconciliativo di un protagonista fondamentale;

- un'applicazione sbrigativa e poco oculata dell'Amnesty Act come quella che si sta delineando, impedirebbe in ogni caso una ricomposizione efficace della frattura sociale causata dal conflitto. Le cerimonie tradizionali, in particolare, hanno dimostrato di non essere sufficienti al raggiungimento dell'obiettivo di reintegrare i *returnees*;
- continuando a concentrare l'attenzione – da parte del governo ugandese e dell'ICC – sui ribelli, si corre il rischio di dimenticare la popolazione del nord nel suo complesso e il suo bisogno di riscatto e di riconciliazione. La recente sospensione da parte del governo del finanziamento per la ricostruzione della regione nord-ugandese palesa tuttavia intenzioni contrarie a quelle sino ad ora dichiarate;
- contrariamente a quanto generalmente sostenuto, la soluzione del *Mato Oput* nei confronti dei leaders ribelli potrebbe rivelarsi piuttosto problematica: questi infatti, Kony in testa, hanno più volte rifiutato di ammettere di aver commesso dei crimini contro gli acholi, sostenendo di non voler chiedere scusa a nessuno.

Scenario 2. Sospensione delle indagini ICC e ritiro dei mandati di cattura internazionali

Le variabili in questo scenario sono:

- sospensione delle indagini dell'ICC (presumibilmente per intervento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite visto che ormai le fasi del procedimento davanti alla Corte sembrano piuttosto avanzate⁶⁹);
 - ritiro dei mandati di cattura emessi dall'ICC;
 - estensione dell'amnistia anche ai leader ribelli;
 - attribuzione al *Mato Oput*, e in generale alle forme tradizionali di giustizia, del valore di *Comprehensive Justice Mechanism*, valido cioè anche da un punto di vista giuridico.
- Nonostante il caso in questione sembri, al momento attuale, alquanto improbabile⁷⁰, risulta interessante delinearne comunque i possibili sviluppi e le eventuali conseguenze nei confronti degli attori in gioco. In particolare:
- la popolazione nord-ugandese potrebbe (ma molto dipende dall'azione di governo) essere facilmente investita di un ruolo chiave nello sviluppo e nella gestione del processo riconciliativo e di *transitional justice*. Come qualche autore ha affermato, solo in questo caso si eviterebbe quello che è stato definito

⁶⁹ In altro modo le indagini potrebbero essere sospese invocando l'art. 53(4) dello Statuto di Roma, quindi nel caso in cui il procuratore valutasse questa opportunità sulla base di nuovi fatti o informazioni, sopraggiunti o raccolti successivamente all'apertura della fase investigativa.

⁷⁰ Occorre tuttavia ricordare che già nei primi mesi di avvio dei *Peace Talks* di Juba una delle proposte avanzate a livello internazionale, in particolare dall'International Crisis Group, prevedeva qualcosa di simile (International Crisis Group, *Peace in Northern Uganda?*, Crisis Group Africa Briefing no. 41, Nairobi/Brussels, 13 September 2006). A proposito si veda anche F. Nyakairu, *What Is Needed to Achieve Peace in Northern Uganda*, in «Daily Monitor», 20 September 2006.

«il fondamentalismo del diritto internazionale»⁷¹;

- l'immagine, ma, cosa più importante, la forza deterrente della Corte penale internazionale, di contro, potrebbe subire un notevole smacco. La sospensione delle indagini da parte del Consiglio di Sicurezza è, in ogni caso, una procedura prevista dallo stesso Statuto di Roma e non risulterebbe una modalità di procedere anomala o negativa a priori;
- Kony e i suoi potrebbero rivalutare la possibilità di arrendersi per ottenere l'amnistia dal governo. In tale modo tutte le milizie ribelli farebbero ritorno al proprio territorio d'origine. Va ad ogni modo considerata la possibilità che Kony non accetti comunque l'amnistia, se non con l'aggiunta di ulteriori garanzie (prima tra tutte quella di un esilio «dorato», richiesta peraltro già avanzata durante i negoziati di Juba). Per di più, la possibilità che Kony e i suoi, una volta arresi, compaiano davanti al popolo acholi durante una cerimonia tradizionale, appare alquanto improbabile;
- l'uscita di scena dell'ICC non sarebbe tuttavia priva di rischi: una sorta di pressione diretta e indiretta nei confronti del governo verrebbe a mancare. Nella peggiore delle ipotesi alla giustizia della Corte, benché poco attenta alle vittime per le ragioni più volte citate, si sostituirebbe una «giustizia di Museveni» che, a giudicare dai precedenti, non sarebbe affatto raccomandabile;
- a un superficiale omaggio ai metodi tradizionali di giustizia, *Mato Oput* in testa, potrebbe legarsi l'illusione di ricomporre la frattura sociale attraverso la mera ritualità e i valori tradizionali. La realtà della difficile reintegrazione dei *returnees* invita a essere prudenti. Le nuove generazioni non sono più così attente ai valori tradizionali; le tristi vicende del conflitto e l'impatto più ampio del processo di globalizzazione hanno inciso notevolmente sui giovani;
- va tenuto altresì in considerazione un interrogativo cruciale, già incontrato nel corso dell'analisi. Usando le parole di Agnes Gilliani Ocitti, esponente di AVSI⁷², esso è stato formulato in questi termini: «[noi popolo acholi] siamo pronti per stare con loro? [...] Una volta tornati starebbero con noi e si potrebbe puntare il dito contro la persona che ha ucciso ad esempio mia madre, quella è la persona che ha distrutto la mia proprietà [...] sono pronta ad affrontare questa domanda? È una domanda individuale che necessita una risposta individuale da ciascuno per accelerare il processo di riconciliazione. Altrimenti rimane

⁷¹ Per fondamentalismo del diritto internazionale (*international law fundamentalism*), si intende, in sintesi, l'applicazione «cieca» (slegata dal contesto) di un modello preconfezionato di diritto (e di giustizia); A. Branch, *International Justice, Local Injustice*, in «Dissent», Summer 2004, vol. 51, n. 3, <http://www.dissentmagazine.org>.

⁷² Agnes Gilliani Ocitti è stata, inoltre, una delle cosiddette «Ragazze di Aboke». Fu rapita, insieme ad altre 139, il 10 ottobre 1996 dal St. Mary College di Aboke, nel distretto di Apac. Per un interessante e dettagliato approfondimento della vicenda si veda: E. De Temmerman, *Le ragazze di Aboke*, Milano, Ares, 2004.

una richiesta generale ma essendo individuale rimane una sfida se una volta ritornati staremo con loro»⁷³. Il *Mato Oput* infatti è un «affare di comunità», coinvolge i clan interi, ma ciascun individuo poi reagirà personalmente al contatto con una persona da cui ha subito un torto, e un torto di tale portata;

– senza l'intervento di programmi volti a ricostruire la storia e le vicende del conflitto, a far emergere la verità, in sintesi senza l'istituzione di processi di *truth-telling* e di una Commissione Nazionale per la Verità e la Riconciliazione, il processo di riconciliazione, lasciato avanzare senza un'istituzionalizzazione, potrebbe concludersi, metaforicamente, in una cicatrizzazione superficiale e ipocrita. Le forti corresponsabilità del governo nella vicenda impediscono di pensare che senza pressioni esterne si possa procedere in maniera adeguata e trasparente.

9. Possibili sbocchi rispetto agli scenari delineati

Considerate le variabili presenti in entrambi gli scenari presentati, si possono avanzare, nei confronti degli attori in gioco (essenzialmente: governo ugandese e ICC, nella misura in cui quest'ultima dovesse continuare a svolgere un ruolo attivo e non venisse estromessa dalla vicenda, in conformità con il primo scenario), le seguenti raccomandazioni generali:

– la Corte penale dovrebbe impegnarsi per guadagnare consenso presso la popolazione locale del nord, dimostrandosi attenta a mantenersi imparziale e indipendente dal governo⁷⁴;

– l'ICC ha dimostrato recentemente, nel caso del Presidente del Sudan Omar al-Bashir, di sapersi esporsi al punto di emettere un mandato di cattura di esecuzione alquanto ardua⁷⁵. Anche nel caso ugandese non dovrebbe temere di estendere le indagini ed emettere ordini di cattura anche nei confronti di figure governative;

– l'ICC dovrebbe favorire un più efficace processo di informazione e sensibilizzazione presso le vittime riguardo il suo operato e il suo ruolo, contribuendo in questo modo a fugare dubbi e incomprensioni ancora presenti tra la popolazione;

– il governo, da parte sua, dovrebbe dimostrarsi più interessato al processo di riconciliazione e di ricostruzione del nord del Paese e alla reintegrazione dei *returnees*, garantendo loro un maggior sostegno (non soltanto economico). Allo stesso modo

⁷³ Daniele Danese, Intervista ad Agnes Gilliani Ocitti, membro dell'Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI). (Gulu, 7 agosto 2008).

⁷⁴ Illeciti da parte governativa comprendono anche l'utilizzo di bambini soldato. A proposito si vedano: Human Rights Watch, *Stolen Children: Abduction and Recruitment in Northern Uganda*, in «Human Rights Watch», vol. 15, no. 7(A), March 2003, <http://www.hrw.org/reports/2003/uganda0303/uganda0403.pdf> (ultimo accesso: dicembre 2009), e Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, *The Child Soldiers Global Report 2008*, <http://www.childsoldiersglobalreport.org> (ultimo accesso: dicembre 2009).

⁷⁵ In riferimento al caso Bashir si veda la critica mossa alla Corte penale internazionale da parte di Antonio Cassese. A. Cassese, *Giustizia impossibile*, in «La Repubblica», 5 marzo 2009, <http://www.repubblica.it/2009/03/sezioni/esteri/bashir-mandato-cattura/cassese-bashir/cassese-bashir.html> (ultimo accesso: dicembre 2009).

dovrebbe assicurare alle vittime un'adeguata compensazione, ritenendosi in qualche modo responsabile per non aver protetto adeguatamente la popolazione;

– parallelamente al (difficile) percorso penale, occorre sostenere il processo riconciliativo endogeno alle comunità del nord, in particolare valorizzando le cerimonie tradizionali, specie se caratterizzate da momenti di genuino *truth-telling*;

– il governo in ogni caso dovrebbe dimostrare maggior determinazione nel tentare di arrestare i leader ribelli, perseguendo la cooperazione con i Paesi confinanti;

– nel caso in cui Kony e i suoi dovessero essere arrestati, sarebbe opportuno valutare (insieme alle stesse vittime) la possibilità di farli comparire davanti alla comunità e di sottoporli al sistema tradizionale di giustizia, prima di consegnarli alla Corte penale;

– con riferimento specifico alla prospettiva delineata nel secondo scenario, la via preferibile sarebbe quella di un approccio *step by step*, attento sin da subito a tutte le variabili in gioco, ma *in primis* al locale, alle comunità e alle vittime, senza precludere però ulteriori sviluppi di più ampia portata e di livello più alto (nazionale e internazionale) tra cui eventualmente anche l'ICC (non tanto nel senso di prevederne o meno l'intervento, quanto di valutarne futuri pro e contro e di promuoverne la conoscenza e l'accessibilità⁷⁶).

Conclusioni

Affrontare la questione legata al binomio giustizia-riconciliazione, in particolar modo nel caso ugandese, richiede dunque un approccio ampio e multidisciplinare.

Le numerose questioni sollevate non lasciano dubbi sul carattere labirintico della situazione nord-ugandese: ogni possibile soluzione di fatto presenta dei pro e dei contro. In sintesi, quindi, si tratta di procedere a un'operazione di bilanciamento, scegliendo in base a delle priorità e a una scala di valori. Proprio su questo specifico punto si è accesa la parte forse più interessante del dibattito. La riflessione che a livello internazionale divide studiosi e politici, movimenti della società civile organizzata e istituzioni internazionali, trae origine (certo, semplificando un po') da un quesito di fondo: quale giustizia (applicare in casi come questi)? O, prendendo a prestito un interrogativo posto

⁷⁶ Altro punto critico registrato dai già citati sondaggi effettuati sulla popolazione sfollata nel 2005 e nel 2007, per cui non più del 2% degli intervistati sarebbe a conoscenza delle modalità attraverso cui accedere alla Corte penale internazionale. P. Pham, P. Vinck, E. Stover, A. Moss, M. Wierda, R. Bailey, *When the War Ends...*, cit.

già qualche anno fa dal Refugee Law Project: *Whose justice?*⁷⁷. In fin dei conti il processo di *transitional justice* in corso nel nord dell'Uganda è stato sin dall'inizio caratterizzato dalla necessità di soppesare differenti modi di intendere la giustizia e di procedere attraverso la scelta di alcune istanze prioritarie e non negoziabili. A complicare il tutto (senza esprimere qui un giudizio di valore), come si è visto, ci hanno pensato, nel bene e nel male, le ambigue modalità di procedere del governo e della stessa LRA, ma anche l'intervento dell'ICC e della comunità internazionale nel suo insieme. Gli attori in gioco, riassumendo, si sono moltiplicati nel tempo e con essi anche le opinioni, le necessità di mediazione e di confronto, e, senza dubbio, anche gli interessi.

Ci si potrebbe chiedere, in particolare, se nel caso dell'Uganda si sia di fronte a un esempio di aggressione (o ingerenza) etica da parte dell'Occidente, che agirebbe attraverso il dispositivo della giustizia penale internazionale, concretizzato nello strumento dell'ICC. Sulla base di un'interessante riflessione sviluppata, a riguardo, da Antoine Garapon⁷⁸, risulta inevitabile ammettere una certa influenza occidentale nei processi di giustizia e di riconciliazione attuati in taluni Paesi, in particolare africani. Allo stesso tempo, però, occorre scongiurare l'errore di sovra-enfatizzare l'idea che la giustizia internazionale sarebbe una forma di «occidentalizzazione»: «too much Western guilt may prevent the confrontation of specifically African responsibilities in these catastrophes»⁷⁹.

In che misura, si chiede dunque il giurista francese, può esistere una pluralità di idee di giustizia? Questa può assumere differenti significati in base al contesto di riferimento (Africa o Europa ad esempio): siamo pronti ad accettare queste diverse accezioni? Se veramente si vuole parlare di universalismo, di una giustizia penale internazionale «cosmopolitica», occorre lasciare spazio al dialogo e dunque all'eguale diritto delle parti di avanzare proposte e di convincere gli interlocutori della bontà delle stesse; in breve «it is only when the West allows itself to be transformed by the other, when it begins to learn from societies that are different, that true universalism will begin, instead of a neo-colonialism under the guise of morality»⁸⁰.

Senza per forza schierarsi dalla parte di chi, riscontrando delle pecche nel procedere della giustizia internazionale, la rifiuta completamente, rimanendo quindi fedeli a un approccio più

⁷⁷ Refugee Law Project Working Paper no. 15, *Whose Justice? Perceptions of Uganda's Amnesty Act 2000: The Potential for Conflict Resolution and Long-term Reconciliation*, February 2005, http://www.refugeelawproject.org/working_papers/RLP.WP15.pdf (ultimo accesso: dicembre 2009).

⁷⁸ A. Garapon, *Three Challenges for International Criminal Justice*, in «Journal of International Criminal Justice», n. 2, 2004, pp. 716-726.

⁷⁹ *Ibidem*, p. 721.

⁸⁰ *Ibidem*, p. 724.

pragmatico che ideologico, ritengo opportuno, sulla scorta di quanto sin qui esaminato, muovere in ogni caso una critica nei confronti della modalità con cui la Corte penale internazionale si è mossa nei confronti del caso specifico.

Benché il «superiore interesse delle vittime» risulti tra i più importanti e innovativi principi affermati dallo Statuto di Roma, nella prassi dell'ICC, relativamente al caso Uganda, l'attenzione nei confronti delle vittime e della popolazione in generale non è parsa affatto sufficiente. Non si tratta qui di parteggiare per soluzioni facili e sbrigative («decidano loro!»), né tanto meno di favorire scelte di impunità e di rigettare ogni idea di «retribuzione»⁸¹, ma piuttosto di tentare di evitare il rischio di procedere meccanicamente ad applicare rigidamente la stessa soluzione a qualsivoglia situazione, giustificando una tale rigorosa applicazione delle norme con il carattere universale attribuito alle stesse. Tale modo di procedere rispecchierebbe un'insufficiente attenzione alla specificità del caso di volta in volta affrontato. La giustizia, riprendendo la già citata riflessione di Garapon, «has to find its moment, its *kairos*. To whom falls the responsibility of managing this time? Who should announce that the time for justice has come? It is rather difficult to take an arbitrary decision, since it depends on so many complex factors: of course, weapons must have laid down, but that is not enough. Democracy has to be sufficiently robust. And we must desire robust democracy»⁸².

Non si tratta, in sintesi, di relativizzare il valore di una giustizia fondata su principi internazionalmente riconosciuti, ma di opporsi a soluzioni preconfezionate, teoriche, lontane dal contesto, dalla complessità dei fatti, dalla gente e dalle vittime⁸³.

Certo come si è visto il *Mato Oput* e le cerimonie tradizionali degli acholi stanno perdendo il loro valore precipuo e una forte base consensuale; tuttavia ciò non giustifica l'appiattimento totale sullo strumento dell'ICC e il semplicistico ripudio dei metodi tradizionali di giustizia. Il nocciolo della questione è, e rimane, il coinvolgimento della popolazione (le vittime dirette e indirette dei crimini), il modo in cui i differenti modelli di giustizia (o una contaminazione degli stessi) possono garantirle un ruolo primario nel processo di ricomposizione della frattura sociale causata dal conflitto.

Mato Oput o non *Mato Oput*, ICC o non ICC, questo rimane, a mio parere, il nodo da sciogliere, nonostante le vicende di

⁸¹ Una soluzione che ad esempio prevedesse l'istituzione di una Commissione per la Verità e la Riconciliazione non risulterebbe per forza in conflitto con la celebrazione di processi penali. Certo, possono insorgere delle complicazioni legate alla sovrapposizione di differenti paradigmi di giustizia, ma non sembra inevitabile legare Commissioni e *blanket amnesty*. A proposito si veda D. Robinson, *Serving the Interests of Justice...*, cit.

⁸² A. Garapon, *Three Challenges for International Criminal Justice*, cit., p. 726.

⁸³ A proposito si veda D. Zolo, *Peace Through Criminal Law?*, in «Journal of International Criminal Justice», n. 2, 2004, pp. 727-734.

questi ultimi anni abbiano già chiarito gli intenti e le prerogative di ciascuna delle parti in gioco, *in primis* della Corte, dell'L-RA e del governo ugandese. Quest'ultimo, tuttavia, rimane senza dubbio il soggetto principale a cui attribuire le maggiori responsabilità legate alle modalità con cui si è deciso, in passato, e si deciderà, d'ora innanzi, di procedere a risolvere l'ormai annoso e tragico conflitto del Nord Uganda.